

**BOZZE DI STAMPA**

**18 luglio 2018**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79,  
recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi  
di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante (542)**

## **EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.100**

**BIASOTTI, MANGIALAVORI, BATTISTONI, PICHETTO FRATIN, MOLES, PAGANO,  
MINUTO, BERUTTI, TIRABOSCHI, ALDERISI, SCIASCIA**

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) dopo il comma 916 è inserito il seguente:

"916-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 916, i soggetti che utilizzano il bollettario cartaceo possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2019, il medesimo strumento, in alternativa alla fatturazione elettronica."».

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di fatturazione elettronica».*

---

#### **1.4**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, VALENTE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «, ad eccezione», fino alla fine con le seguenti: «. In deroga a quanto disposto dal comma 920, fino al 31 dicembre 2018, gli esercenti di impianti stradali di distribuzione di carburante possono documentare la cessione di carburante per autotrazione nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444».*

---

#### **1.101**

BIASOTTI, MANGIALAVORI, PICHETTO FRATIN, MOLES, PAGANO, MINUTO, BERUTTI, TIRABOSCHI, ALDERISI, SCIASCIA

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

*«In ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, per le fatture emesse, sino al 31 dicembre 2019, con modalità diverse da quelle previste dal medesimo articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, qualora l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta.».*

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3.500.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del «Fondo speciale di parte corrente» iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

## 1.5

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*) al comma 917, lettera b), alla fine è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per le fatture emesse, sino al 31 dicembre 2018, con modalità diverse da quelle previste dal medesimo articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, qualora l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta."».

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del «Fondo speciale di parte corrente» iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

## 1.102

BIASOTTI, MANGIALAVORI, PICHETTO FRATIN, MOLES, PAGANO, MINUTO, BERUTTI, TIRABOSCHI, ALDERISI, SCIASCIA

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«*1-bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 1, lettera a), fino al 31 dicembre 2019, il cedente carburante per autotrazione presso gli impianti stradali e autostradali di distribuzione può documentare tale cessione, effettuata nei confronti di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto le Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444.

*1-ter*. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del comma *1-bis*, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

### **1.103**

DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le sanzioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.»

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per le esigenze indifferibili» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

### **1.104**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le sanzioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.»

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per le esigenze indifferibili» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G1.1**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti (A.S. 542);

premesso che,

le disposizioni del decreto legge in esame, pur andando incontro alle richieste dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti, prefigurano un primo importante indebolimento delle politiche di contrasto all'evasione fiscale, ed in particolare dell'imposta sul valore aggiunto, a cui nel corso degli ultimi tre anni era stata dedicata particolare attenzione;

secondo i dati diffusi dall'Agenzia delle entrate lo scorso febbraio, dalle misure di contrasto all'evasione fiscale sono state recuperate ingenti risorse. Nel solo anno 2017, dalla lotta all'evasione sono stati recuperati 25,8 miliardi di euro, di cui 20,1 miliardi dall'Agenzia delle entrate e 5,7 miliardi dalla riscossione degli enti territoriali. Un contributo non trascurabile al recupero di gettito IVA è arrivato proprio dalle misure sulla fatturazione elettronica tra privati;

diversi strumenti di contrasto all'evasione fiscale, la cui efficacia è attestata dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza, sono ora oggetto di importanti modifiche: alla proroga della fatturazione elettronica prevista nel decreto legge in esame, si aggiungono le misure annunciate nel cosiddetto «decreto dignità», tra cui il rinvio degli adempimenti previsti dallo spesometro, l'abolizione del redditometro e l'abolizione dello *split payment* per i professionisti;

tali interventi, oltre a ridurre l'efficacia e la disponibilità di strumenti di contrasto all'evasione, comportano un'ingiustificata perdita di gettito. Per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto-legge in esame si registra una perdita di gettito pari a 56,9 milioni di euro per il 2018 e 29 milioni di euro per il 2019, e maggiori entrate per l'anno 2020 per 12,6 milioni di euro. A questi si aggiungono gli oneri connessi alle altre misure appena sopra richiamate contenute nel «decreto-legge dignità»;

il quadro della lotta all'evasione fiscale risulterà ancora più indebolito quando verranno adottate le misure della cosiddetta «Pace fiscale»;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a dare continuità alle politiche di contrasto all'evasione fiscale avviate nella scorsa legislatura, evitando di ridurre l'efficacia e la disponibilità degli strumenti operativi predisposti per tale finalità e di indebolire i risultati ottenuti con tali strumenti attestati dall'ingente recupero di risorse al bilancio pubblico;

ad escludere, nei prossimi provvedimenti e nel corso della legislatura, l'adozione di misure di condono fiscale, sotto qualsiasi forma o modalità, in favore di coloro che non hanno adempiuto alle proprie obbligazioni tributarie e contributive.

**G1.100**

CASINI, STEFANO, RUFA, AIROLA, SACCONI, LANIECE, UNTERBERGER, URSO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti (A.S. 542);

premesso che,

con le leggi di bilancio n. 232 del 2016 e n. 205 del 2017 sono state introdotte significative misure, volte ad aumentare la capacità di controllo e prevenzione delle frodi da parte delle agenzie fiscali; in particolare, sono stati adottati provvedimenti specifici per rafforzare la digitalizzazione della filiera, a partire dall'introduzione dell'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica; limitare l'utilizzo del contante per l'acquisto di carburante; razionalizzare il sistema dei depositi, in particolare rivedendo i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio e introducendo un obbligo di versamento anticipato dell'IVA per chi transita in un deposito;

la legge n. 205 del 2017 ha previsto - all'articolo 1, comma 919 - l'adozione di un piano di contrasto alle frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti;

dal 2017, è stata altresì potenziata l'attività di contrasto all'illegalità da parte della Guardia di finanza, in stretto coordinamento con le altre forze dell'ordine, che ha consentito di scoprire e contrastare decine di frodi milionarie ai danni dell'erario;

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le misure che si rendano necessarie a garantire un potenziamento della lotta all'illegalità e alla criminalità organizzata nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, rafforzando la capacità di controllo del territorio da parte delle Forze dell'ordine, nonché la collaborazione europea e internazionale all'interno del settore.

---